SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 15 marzo 2002.

Modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti».

DECRETO 5 giugno 2002.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti».

02A07575 - 02A07576

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

02A06663

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2002.

Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2002 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime, relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 47, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che «I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1999, di definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dei criteri di riparto, per l'anno 2000, delle risorse relative alle agevolazioni alle imprese conferite alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle disponibilità giacenti al 30 giugno 2000 sul fondo rotativo istituito presso l'ISVEIMER dalla legge n. 60/1965»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle risorse giacenti al 30 giugno 2000 sul conto corrente 22027 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, relativo al fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche», ed in particolare l'art. 2, comma 2, che determina le percentuali di riparto tra le regioni, a decorrere dall'anno 2001, delle risorse individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2001 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese»;

Vista la proposta formulata dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 marzo 2002, in ordine ai criteri per il riparto delle risorse destinate alle regioni per l'anno 2002, in materia di agevolazioni alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il presente decreto definisce i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», relativamente all'esercizio 2002.

Art. 2.

Criteri

1. Le risorse finanziarie sono ripartite sulla base degli stessi criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2001 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001.

Roma, 23 aprile 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 306

02A07629

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2002.

Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del Consiglio le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2001, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo Bonaiuti;

Considerata la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di adeguarla all'attuale assetto delle competenze;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale. Esso cura altresì gli affari relativi all'editoria e alla stampa.

Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, e assicura il corretto ed efficace raccordo tra tali uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, del Sottosegretario di Stato delegato; assicura altresì il raccordo con gli altri dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la «Segreteria dipartimentale» che provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, ivi comprese quelle relative alla attività propria del consegnatario del Dipartimento medesimo. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 626 del 1994. Assicura altresì il rilascio delle tessere «lasciapassare stampa» per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni.

3. Il Dipartimento può avvalersi di esperti, scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello stato, o soggetti particolarmente qualificati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del Dipartimento, ai quali il Capo del Dipartimento affida di volta in volta, compiti di studio, analisi e valutazioni di specifiche questioni di competenza del Dipartimento.

Art. 3.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale ed in nove servizi di livello dirigenziale.

2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale;

b) ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;

c) ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali.

3. Con successivo provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono individuati i settori in cui si articolano i servizi, nonché le dotazioni organiche.

Art. 4.

Ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale

1. L'ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento della comunicazione istituzionale e svolge, altresì, compiti in materia di pubblicità e di documentazione istituzionale nonché di comunicazione interna.

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) servizio per la pubblicità della pubblica amministrazione e le pubblicazioni: predispone le indicazioni metodologiche e svolge funzioni di centro di orientamento consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione al fine della predisposizione del piano annuale di comunicazione, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; sviluppa, con i concessionari di spazi pubblicitari accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe; esprime un preventivo parere sui progetti di comunicazione a carattere pubblicitario inviati dalle amministrazioni dello Stato e finanzia progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni stesse, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico; cura la produzione e la distribuzione, sia in sede nazionale che all'estero di audiovisivi; realizza messaggi istituzionali e documentari sui più rilevanti temi sociali; gestisce un apposito centro audiovisivi; cura la produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento, nonché quelle delegate al Dipartimento stesso dalla Autorità di governo relativamente all'attività dell'esecutivo sugli aspetti istituzionali a carattere politico, economico e sociale; provvede alla acquisizione, alla catalogazione e alla archiviazione del materiale informativo edito dal Dipartimento relativo ai problemi dell'informazione e della comunicazione; provvede alla gestione della biblioteca e della emeroteca del Dipartimento;

b) servizio per le relazioni con il pubblico: provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla struttura, sugli atti e provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione del successivo *iter*; svolge, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre pubbliche amministrazioni competenti a fornire le informazioni relative al proprio settore di attività; cura il collegamento tecnico con l'apposito sito informativo del Governo per gli aspetti concernenti il Dipartimento e provvede a diffondere sull'apposito sito informatico, istituito e tenuto dal Dipartimento, i risultati dei sondaggi politici ed elettorali, destinati alla pubblicazione su mezzi di informazione; gestisce la posta elettronica ed il numero verde della Presidenza del Consiglio dei Ministri; assicura i servizi per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni, cerimonie, convegni e seminari in Italia e all'estero;

c) servizio per le convenzioni: stipula apposite convenzioni con la RAI, concessionaria del servizio pubblico, per assicurare la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero; stipula convenzioni con le agenzie di stampa per una adeguata informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di servizi speciali; stipula contratti per studi, ricerche, sondaggi e servizi fotografici, per l'acquisizione di documentazione e informazioni sugli aspetti della vita italiana, sull'attività della pubblica amministrazione e del Governo.

Art. 5.

Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali

1. L'ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti editoriali: provvede all'erogazione dei contributi a giornali quotidiani e periodici editi in Italia ed italiani all'estero, nonché all'editoria per i non vedenti e a quella delle associazioni dei consumatori; dispone i rimborsi a favore di imprese editoriali per le spedizioni in abbonamento postale; assicura il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque inerenti il sostegno dei prodotti editoriali; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni pubbliche e private;

b) servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive: provvede all'erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive e provvede ai rimborsi a favore delle imprese per riduzioni tariffarie e per abbonamenti ad agenzie di informazioni; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e

gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni pubbliche e private;

c) servizio per il sostegno alla cultura italiana e le relazioni internazionali: assicura i rapporti con le organizzazioni comunitarie e internazionali, nonché con le istituzioni italiane all'estero, operanti nelle materie di competenza del Dipartimento; svolge funzioni amministrative per la concessione dei premi della cultura.

Art. 6.

Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali

1. L'ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali è la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al coordinamento delle politiche di sviluppo e innovazione del mercato editoriale. L'ufficio attende, altresì, a compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa, nonché di documentazione giuridica e parlamentare nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) servizio per le agevolazioni di credito: provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali curandone le relative istruttorie; cura gli aspetti di competenza del Dipartimento in relazione al credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 62 del 2001; assicura il coordinamento le attività delle amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque inerenti allo sviluppo del mercato editoriale; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con altre pubbliche amministrazioni ed organismi pubblici e privati;

b) servizio per gli interventi in favore della mobilità e della riqualificazione dei giornalisti: provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione degli interventi di sostegno a valere sul fondo per la mobilità e la riqualificazione dei giornalisti curandone le relative istruttorie; cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con altre amministrazioni pubbliche e private;

c) servizio studi, per le ricerche, la documentazione e la consulenza giuridico-normativa: assicura la consulenza giuridico-normativa al Capo del Dipartimento ed agli uffici del Dipartimento medesimo nelle materie di competenza; attende a compiti di studio e ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi «dossier» e l'acquisizione ed elaborazione di dati inerenti al settore dei prodotti editoriali; cura i rapporti con le università e gli istituti di analisi e di ricerca nel settore editoriale; assicura la documentazione giuridica e parlamentare necessaria all'attività del Dipartimento con particolare riferimento ad atti, resoconti parlamentari, normativa, giurisprudenza, dottrina, pareri, segnalazioni di altri organi e autorità; cura i collegamenti con le autorità di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del servizio.

Roma, 31 maggio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
BONAIUTI

02A07631

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343; convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Vista la nota n. 10959 del 15 maggio 2002 del Presidente della regione Piemonte, con la quale si comunica che le ulteriori precipitazioni avvenute nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2002 hanno evidenziato l'insorgere di situazioni critiche anche nei territori delle province di Cuneo, Torino e Asti da correlare a dissesti di carattere idrogeologico;

Considerato che l'ulteriore eccezionale ondata di maltempo, già manifestatasi nei giorni 3, 4 e 5 maggio, si è ripetuta nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2002 anche nei

territori delle province sopra indicate, causando danni alle infrastrutture pubbliche e private ed alla funzionalità del reticolo idraulico principale e secondario;

Considerato inoltre che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A07604

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.396 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001, 24 gennaio, 21 febbraio, 22 marzo e 23 aprile 2002, con i quali è stata disposta l'emissione, delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 1 - ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in Titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione. e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giomaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 2002.

A fronte ditali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A07612

DECRETO 30 maggio 2002.

Trasferimento di credito, di cui all'art. 13-*bis*, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni assume la denominazione di «Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti» (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) è stato soppresso;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito di € 19.729,46 nei confronti della regione Sicilia per competenze stipendiali ed oneri riflessi anticipati al personale dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il credito di € 19.729,46 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse (€ 19.729,46 nei confronti della regione Sicilia per competenze stipendiali ed oneri riflessi anticipati al personale dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale verserà il predetto importo al citato E.N.L.R.P.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

L'Ispettore generale capo

02A07613

DECRETO 6 giugno 2002.

Approvazione del modello e delle istruzioni per la dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, di cui all'art. 1-*bis*, della legge n. 383 del 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonché modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;

Visto, altresì, l'art. 1-*bis* della citata legge n. 383 del 2001, concernente la procedura per l'emersione progressiva del lavoro irregolare, introdotto dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il proprio decreto 3 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2002, con la quale è stato approvato il programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge, n. 383 del 2001;

Considerato che il CIPE, con deliberazione n. 38 del 6 giugno 2002, ha approvato le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 383 del 2001, e per l'attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare prevista dall'art. 1-*bis* della stessa legge;

Ritenuto che, a seguito dell'introduzione del citato art. 1-*bis* nella legge n. 383 del 2001, occorre approvare il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

Decreta:

Art. 1.

Modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di «Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare», da presentare entro il 30 novembre 2002 da parte dei soggetti interessati.

2. Il modello è composto dal frontespizio, nonché dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Art. 2.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere, altresì, prelevato da siti Internet diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente decreto.

3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Art. 3.

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 è presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione può essere effettuata, in via alternativa:

a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;

b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato regolamento;

c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curerà l'invio telematico.

2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 è effettuata secondo specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

3. E fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 4.

Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive

1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA DEL LAVORO IRREGOLARE

ART. 1-*BIS* DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Premessa

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (di seguito “legge”), concernente “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, agli articoli da 1 a 3 ha previsto particolari interventi finalizzati alla regolarizzazione di quei rapporti di carattere lavorativo nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo svolti in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo.

La predetta legge ha subito delle modifiche ad opera della legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché, da ultimo, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalità, con le predette disposizioni è stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell’entità del lavoro emerso nell’anno 2002.

Il regime agevolato prevede l’applicazione di un’imposizione sostitutiva sull’incremento dei redditi dichiarati per il periodo d’imposta 2002, rispetto al secondo periodo d’imposta precedente (anno 2000), e per i due periodi d’imposta successivi (anni 2003 e 2004). Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale proposta di concordato per la definizione delle annualità pregresse. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definitiva con la conseguenza che i redditi agevolati, così come previsto espressamente dall’articolo 3, comma 3, del TUIR, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del dichiarante.

Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.

Per effetto dei menzionati interventi legislativi è stata introdotta, in alternativa alla procedura per l’emersione automatica di cui all’art. 1 della legge, una nuova procedura personalizzata denominata “emersione progressiva”, prevista dall’art. 1-*bis* della legge.

La procedura di emersione progressiva prevede la presentazione al Sindaco del Comune ove ha sede l’unità produttiva – intesa quale luogo o locale in cui si svolge in concreto l’attività aziendale o professionale e nel quale sono impiegati i lavoratori irregolari – di un piano individuale di emersione, la cui approvazione costituisce presupposto necessario ai fini della presentazione della presente dichiarazione.

Il piano di emersione è finalizzato a regolarizzare anche le violazioni di obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali ed a consentire l’adeguamento progressivo ai contratti collettivi nazionali delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori emersi.

Per accedere al regime agevolativo secondo la procedura per l’emersione progressiva di cui all’art. 1-*bis* della legge, i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 30 novembre 2002, la dichiarazione redatta sul presente modello.

Tale modello deve essere, altresì, utilizzato nel caso in cui, in presenza di più unità produttive, il datore di lavoro intenda utilizzare per alcune di esse la procedura progressiva e per altre quella automatica.

Qualora, invece, il dichiarante ritenga di avvalersi esclusivamente della procedura per l’emersione automatica, di cui all’art. 1 della legge, deve utilizzare l’apposito modello di “Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare”, approvato con decreto interministeriale 3 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell’8 maggio 2002).

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo decreto di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione

La presente dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (di seguito, "dichiarazione") prevista dagli artt. da 1 a 3 della legge, può essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le società e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del TUIR nonché, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti non commerciali e le società di cui alle lett. *c)* e *d)*, del medesimo art. 87.

Inoltre, le disposizioni agevolative si rendono applicabili , in quanto compatibili, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e, più specificamente, ai soggetti che esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorché non esclusiva, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. *c)*, del TUIR.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre 2002.

La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (ovvero, se non istituito, di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette), al quale si può consegnare la dichiarazione per l'invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuata secondo le apposite specifiche tecniche approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione della dichiarazione

Il modello si compone del frontespizio, del quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, del quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e del quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Partita IVA

Nel riquadro deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al dichiarante.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, sesso, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice attività. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale. Nel riquadro codice attività va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Natura giuridica

Il codice da indicare nel riquadro deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza

Il riquadro deve essere compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Firma della dichiarazione

Il riquadro è riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati, precisando il numero dei quadri A utilizzati.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Il quadro A deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti sono i lavoratori utilizzati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per i quali non si è adempiuto agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.

Il datore di lavoro dovrà utilizzare un quadro A per ciascuna unità produttiva oggetto di regolarizzazione, ancorché ubicate nello stesso Comune. Parimenti, devono essere utilizzati più quadri A in presenza di un numero di lavoratori da regolarizzare nell'ambito della stessa unità produttiva superiore ai tre previsti dal quadro A.

In tali casi deve essere indicato il numero progressivo dei modelli utilizzati compilando la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro A.

In funzione del tipo di procedura di emersione utilizzata per ciascuna unità produttiva, dovrà essere, inoltre, barrata la corrispondente casella "P" (progressiva) o "A" (automatica) posta in alto a destra del quadro.

Il quadro si compone di due sezioni:

- la sezione I, relativa ai dati dell'unità produttiva oggetto di emersione;
- la sezione II, concernente l'elenco dei lavoratori interessati al programma di emersione.

Nella sezione I vanno indicati:

- nei punti 1, 5 e 6, il Comune del luogo ove ha sede l'unità produttiva, la provincia ed il relativo codice catastale desunto dalla tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" inserita in calce alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1);
- nei punti 2 e 3, il protocollo e la data del provvedimento con il quale il Sindaco ha approvato il piano di emersione;
- nel punto 4, l'indirizzo ove è ubicata l'unità produttiva oggetto di emersione.
- nel punto 7, il periodo (espresso in mesi) indicato nel piano individuale di emersione, approvato dal Sindaco, per l'adeguamento delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Qualora per l'unità produttiva indicata nel punto 4 il dichiarante si avvalga della procedura di emersione automatica, i punti 2, 3 e 7 non devono essere compilati.

Nella sezione II vanno indicati:

- nei punti da 8 a 14, i dati identificativi del lavoratore che si intende regolarizzare;
- nel punto 15, il costo del lavoro emerso nel 2002, costituito dall'importo comunque non inferiore a quello stabilito dal CCNL al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine triennale previsto dal piano individuale di emersione progressiva approvato dal Sindaco;
- nei punti da 16 a 22, per ciascuna annualità interessata, il costo del lavoro irregolare riferito al lavoratore da regolarizzare, costituito dall'ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Gli importi indicati nei punti da 16 a 22 dovranno essere riportati nel quadro C, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e distintamente per ciascun anno oggetto di concordato, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.

Con la compilazione del quadro A il datore di lavoro dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione, tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione. Tale atto deve essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

- nei punti da 23 a 25, da compilare solo nel caso di utilizzo della procedura di emersione progressiva, gli importi relativi al progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai CCNL in materia di trattamento economico con riferimento, rispettivamente, al primo anno (2002), al secondo anno (2003) e al terzo anno (2004).

QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO

Il quadro B deve essere utilizzato per indicare il costo complessivo del lavoro emerso nel 2002 che, si ricorda, deve essere indicato in misura non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento, ancorché oggetto di adeguamento progressivo nel corso del triennio.

Qualora siano stati compilati più quadri A si dovrà riportare nel quadro B la somma dei dati in essi indicati.

In particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l'anno 2002, come elencati nei quadri A.

Nel rigo B2, indicare il totale del costo del lavoro emerso oggetto della presente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 15 dei quadri A.

Si precisa che l'importo pari al triplo dell'ammontare evidenziato nel rigo B2, rappresenta il parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel rigo B2 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si renderà necessario calcolare nuovamente il suddetto parametro di riferimento.

QUADRO C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la presente dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale.

In particolare, nei righi da C1 a C7 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato per ciascun lavoratore negli anni dal 2001 al 1995. Tale ammontare è costituito dalla somma degli importi indicati nei punti da 16 a 22 del quadro A per ciascun lavoratore.

Si ricorda che il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, indicato nei righi da C1 a C7, non può essere superiore al totale del costo del lavoro emerso per il 2002, come risultante nel rigo B2 del quadro B.

Nel rigo C8 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma dei righi da C1 a C7.

Nel rigo C9 va riportato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo indicato nel rigo C8.

Si ricorda che il concordato si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi previdenziali dovuta nella misura dell'8 per cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 presso gli uffici postali, presso gli uffici di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate.

Si rammenta che per espressa previsione dell'art. 3, comma 2, della legge, non è ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione (30 novembre 2002), fruendo della riduzione del 25 per cento dell'importo dovuto;
- ovvero, in ventiquattro rate mensili, di pari importo, senza l'applicazione di interessi, a decorrere dal medesimo termine di presentazione della dichiarazione (30 novembre 2002).

Pertanto, nei righi C10 o C11 deve essere indicato l'importo da versare in funzione della scelta adottata dal dichiarante. In particolare, nel rigo C10 va indicato l'importo versato in unica soluzione e nel rigo C11 l'importo della prima delle ventiquattro rate.

Nel rigo C12 vanno riportati gli estremi del versamento effettuato e il relativo importo.

Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

art. 1-*bis* della legge n. 383/2001 e successive modificazioni

EURO

2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quale, ad esempio, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

Partita IVA

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali
Lavoratori autonomi

Data di nascita (giorno mese anno) — Sesso (barrare la casella) M F — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale — Data della variazione (mese anno) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Codice attività — Telefono (prefisso numero)

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale (mese anno) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Codice attività — Natura giuridica — Telefono (prefisso numero)

Stato estero di residenza — Codice paese estero — Codice di identificazione fiscale estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale — Codice carica

Cognome — Nome — Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso numero)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri della dichiarazione
Si attesta che la presente dichiarazione è costituita da n. ____ quadri A e dai quadri B ____ C ____

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO — IL DICHIARANTE

Firme

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno mese anno)

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO A

ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Mod. N.

Tipo P A

SEZ. I

DATI DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

Comune del luogo ove ha sede l'unità produttiva 1

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO

Protocollo 2 | Data 3

Sede dell'unità produttiva 4

Provincia 5 | Codice Catastale 6 | Periodo di adeguamento 7

SEZ. II

ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

A1

Codice fiscale 8

Cognome 9 | Nome 10

Sesso (M o F) 11 | Data di nascita 12 | Comune (o Stato estero) di nascita 13 | Prov. nasc. (sigla) 14

COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

2002	15 ,00	**2001**	16 ,00	**2000**	17 ,00	**1999**	18 ,00
1998	19 ,00	**1997**	20 ,00	**1996**	21 ,00	**1995**	22 ,00

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Da compilare solo nei casi di adeguamento progressivo al CCNL nel triennio	**Primo anno**	**Secondo anno**	**Terzo anno**
	23 ,00	24 ,00	25 ,00

A2

8

9 | 10

11 | 12 | 13 | 14

2002	15 ,00	**2001**	16 ,00	**2000**	17 ,00	**1999**	18 ,00
1998	19 ,00	**1997**	20 ,00	**1996**	21 ,00	**1995**	22 ,00

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Da compilare solo nei casi di adeguamento progressivo al CCNL nel triennio	**Primo anno**	**Secondo anno**	**Terzo anno**
	23 ,00	24 ,00	25 ,00

A3

8

9 | 10

11 | 12 | 13 | 14

2002	15 ,00	**2001**	16 ,00	**2000**	17 ,00	**1999**	18 ,00
1998	19 ,00	**1997**	20 ,00	**1996**	21 ,00	**1995**	22 ,00

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Da compilare solo nei casi di adeguamento progressivo al CCNL nel triennio	**Primo anno**	**Secondo anno**	**Terzo anno**
	23 ,00	24 ,00	25 ,00

Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

2002

AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRO B
COSTO DEL LAVORO EMERSO

QUADRO B COSTO DEL LAVORO EMERSO			
	B1	Numero dei lavoratori interessati	
	B2	Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione	,00

QUADRO C
PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Con la compilazione del sottostante quadro C si chiede di far valere la presente dichiarazione di emersione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale

QUADRO C PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI			
	C1	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2001	,00
	C2	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000	,00
	C3	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999	,00
Determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta	C4	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998	,00
	C5	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997	,00
	C6	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996	,00
	C7	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995	,00
	C8	Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato (somma degli importi dei righi da C1 a C7)	,00
	C9	Imposta sostitutiva dovuta (8% dell'importo di rigo C8)	,00
Versamento dell'imposta sostitutiva	C10	Versamento in unica soluzione (75% dell'importo di rigo C9)	,00
		OVVERO	
	C11	Versamento in 24 rate, ciascuna di importo pari a $\frac{1}{24}$ dell'importo di rigo C9	,00
	C12	Estremi del versamento effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione — giorno mese anno	,00

02A07635

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2002.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Triviraten Berna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMI D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Triviraten Berna», ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.;

Vista la relazione dell'Istituto superiore di sanità, datata 12 marzo 2001, avente per oggetto: «Nota sull'efficacia dei vaccini antiparotite», con la quale si evidenzia la scarsa efficacia protettiva conferita da un particolare ceppo vaccinogeno, denominato Ceppo Rubini;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco che, nelle sedute del 20 giugno 2001 e del 4 luglio 2001, facendo proprio il documento dell'Istituto superiore di sanità, ha deciso di avviare la procedura di revoca dei vaccini antiparotite - Ceppo Rubini;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.44/97.M.116/D31 del 20 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2001, con il quale questa Amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio su richiesta della ditta della specialità medicinale «Triviraten Berna», ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.;

Vista la comunicazione datata 10 aprile 2002 con la quale questa Amministrazione ha notificato alla ditta interessata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'avvio della procedura di revoca per la specialità medicinale oggetto del presente decreto;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 30 gennaio 2002, aveva già espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali «Mumaten Berna» e «Triviraten Berna», ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., data la scarsa efficacia protettiva della componente parotitica Ceppo Rubini;

Ritenuto di dover procedere alla revoca della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale:

TRIVIRATEN BERNA - Ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., 1 flacone liofilizzato 1 dose + solvente 0,5 ml - A.I.C. n. 027356 017.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A07617

DECRETO 5 giugno 2002.

Modificazione degli allegati 1 e 3 al decreto 22 febbraio 2002 «Integrazioni al decreto 22 giugno 2001, concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47"».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Considerato che si sono verificati alcuni errori in sede di impaginazione del testo;

Ritenuto opportuno, pertanto, apportare le necessarie correzioni all'elenco dei medicinali di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto 22 febbraio 2002, citato nelle premesse, è integrato dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato 3 al decreto 22 febbraio 2002, citato nelle premesse, è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

Roma, 5 giugno 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATI

ALLEGATO N°1

TITOLARE AIC	RAPPRE-SENTANTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	REG N°	CONFEZIONI	N° AIC	SPECIE DESTI NAZIONE
Copyr Spa		Irca Service Spa	Diazal	Diazinone	Concentrato emulsionabile	11625	Flacone vetro 100 ml Flacone vetro 1 L Flacone PET 100 ml Flacone PET 1 L Flacone poliammide/HPDE 100 ml Flacone poliammide/HPDE 1 L	103520019 103520021 103520033 103520045 103520058 103520060	Cani, gatti

ALLEGATO N °3

TITOLARE AIC	RAPPRE-SENTANTE	PRODUTTORE	NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMA CEUTICA	REG N°	CONFEZIONI	N° AIC	SPECIE DESTI NAZIONE	TEMPO ATTESA
Copyr Spa		Irca Service Spa	Diazal	Diazinone	Concentrato emulsionabile	11625	Flacone poliammide/HPDE 5 L	103520084	Ovini	Carni e latte 15 gg

02A07610

DECRETO 5 giugno 2002.

Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000 concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto il decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002 concernente le integrazioni dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Considerato che i medicinali veterinari ai quali si fa riferimento nella parte dispositiva al presente decreto non sono destinati ad animali produttori di derrate alimentari;

Considerato che le informazioni contenute negli stampati illustrativi dei prodotti in questione presenti sul mercato non differiscono sostanzialmente da quelle riportate nei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute e sono comunque garanti del corretto utilizzo dei prodotti e della salvaguardia della salute pubblica e del benessere dell'animale;

Considerato che gli stampati illustrativi dei prodotti attualmente sul mercato sono autorizzati dal Ministero della salute ai sensi della normativa sui presidi medico-chirurgici;

Considerato altresì che la vendita dei prodotti in questione non è riservata esclusivamente alle farmacie e che, pertanto, il ritiro dal mercato delle confezioni recanti stampati illustrativi diversi da quelli attualmente approvati dal Ministero della salute presenta gravi difficoltà operative;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 22 dicembre 2000, citato nelle premesse al presente decreto, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001, è sostituito dai seguenti:

«2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati.

2-*bis*. Le confezioni dei lotti dei prodotti già presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001 citato nelle premesse al presente decreto, è sostituito dai seguenti:

«2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati.

2-*bis*. Le confezioni dei lotti dei prodotti già presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 citato nelle premesse al presente decreto, è sostituito dai seguenti:

«2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1, immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati.

2-*bis*. Le confezioni dei lotti dei prodotti già presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.».

Art. 4.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

Roma, 5 giugno 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A07611

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 marzo 2002.

Norme di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di restituzione alla produzione nei settori dei cereali, del riso e dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti i regolamenti (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992 e n. 3072/95 del 22 dicembre 1995 che stabiliscono le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione nel settore dei cereali e del riso;

Visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione del 30 giugno 1993 recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 1766/92 e n. 3072/95;

Visto il regolamento (CE) n. 1265/01 del 27 giugno 2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/01 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1986 e 30 dicembre 1986 che fissano le norme di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di restituzione alla produzione. pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 129 del 6 giugno 1986 e n. 3 del 5 gennaio 1987;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1990 recante modifiche al citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1990;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni dei citati decreti e di semplificare la tenuta dei registri necessari per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al controllo per la concessione delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso;

Decreta:

Art. 1.

1. La concessione delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso è disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.

2. Le imprese che utilizzano amidi e fecole, nonché zucchero, che, avendo i requisiti prescritti, intendono ottenere il riconoscimento previsto dai regolamenti CE citati nelle premesse, ai fini dell'ottenimento della restituzione alla produzione per i suddetti prodotti, devono presentare apposita istanza di riconoscimento in carta legale al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

3. L'istanza deve contenere, per le imprese utilizzatrici di amidi e fecole, i dati elencati all'art. 4, comma 1, del regolamento (CEE) n. 1722/93. Restano validi le analoghe disposizioni dettate per le imprese utilizzatrici di prodotti del settore dello zucchero.

4. Il riconoscimento viene concesso, ricorrendone i requisiti richiesti, entro sessanta giorni, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'istanza e, in mancanza, dalla data del timbro postale di partenza.

Art. 2.

1. Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 presentano domanda, in carta semplice, per ottenere il certificato di restituzione alla produzione, indicando almeno gli elementi previsti per lo zucchero dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1265/01 e quelli previsti per amidi e fecole dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1722/93, all'AGEA, via Palestro n. 81 - Roma. Tale richiesta può essere presentata per posta, a mano da consegnare all'ufficio accettazione dell'AGEA stessa o per fax. La richiesta presentata per fax deve essere confermata in originale.

2. La domanda, redatta per amidi e fecole secondo lo schema dell'allegato 1, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola in cui si precisa che il prodotto da utilizzare è stato ottenuto direttamente da granoturco, riso, frumento o patate senza utilizzazione di sottoprodotti ricavati dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli; tale dichiarazione, da inviare in originale, deve essere presentata una sola volta per campagna di commercializzazione.

3. La domanda deve, altresì, essere accompagnata da un documento concernente la costituzione di una cauzione dell'ammontare previsto dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1722/93 per amidi e fecole e dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1265/01 per lo zucchero.

4. La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti. La cauzione deve avere durata non inferiore a dodici mesi, prorogabile tacitamente per un periodo di un mese e così via per ulteriori periodi mensili fino a quando perverrà la comunicazione di svincolo da parte dell'AGEA.

Art. 3.

1. Le imprese interessate sono tenute ad istituire apposita contabilità tenuta in un unico registro vidimato dalla camera di commercio o da altre autorità riconosciute.

2. Il registro deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

3. Tutti i movimenti di entrata e di avvio alla produzione devono essere riportati sul registro in ordine cronologico; è consentito riportare anche altre indicazioni finalizzate alla semplificazione dei controlli.

4. Tutti i controlli amministrativi previsti dai regolamenti CE citati nelle premesse sono effettuati dalle camere di commercio competenti per territorio e le spese concernenti il trattamento di missione per le verifiche presso le aziende e le eventuali analisi, a carico dell'AGEA, saranno determinate con apposita convenzione tra l'AGEA e l'Unione delle camere di commercio.

5. In applicazione dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1722/93 i controlli relativi all'utilizzazione di amidi e fecole devono essere compiuti entro cinque mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento della restituzione alla produzione.

6. I verbali devono essere trasmessi all'AGEA con la massima sollecitudine, al fine di consentire il rispetto dei termini perentori stabiliti per il pagamento dalla specifica regolamentazione comunitaria.

Detti verbali devono essere redatti secondo lo schema dell'allegato 3; in calce allo stesso possono essere indicate note aggiuntive.

7. I verbali devono fare riferimento ad un unico certificato di restituzione.

Art. 4.

1. Le imprese in possesso del certificato di restituzione rilasciato dall'AGEA devono presentare la domanda di pagamento definitivo della restituzione in carta semplice, redatta in conformità dello schema dell'allegato 2, all'AGEA e alla camera di commercio. Alla domanda diretta alla camera di commercio deve essere allegata copia della relativa parte del registro di carico e scarico.

2. Le domande di restituzione riguardanti l'amido da trasformare in un prodotto di cui al codice NC 35051050 devono essere accompagnate da una cauzione di importo uguale a quello della restituzione richiesta.

3. Le imprese che intendono ottenere l'anticipo del pagamento della restituzione devono farne esplicita richiesta ai sensi dei relativi regolamenti comunitari. La domanda di restituzione deve fare riferimento ad un unico certificato.

4. La domanda di pagamento della restituzione può riferirsi alla totalità dei quantitativi utilizzati con riferimento a quelli indicati nel certificato di restituzione rilasciato dall'AGEA alla impresa beneficiaria e comunque deve riferirsi ad un quantitativo non inferiore a quello utilizzato dall'impresa per ciascun mese di validità del certificato.

5. La domanda di restituzione deve essere presentata tempestivamente non appena conclusa la prevista lavorazione. Tuttavia per i quantitativi utilizzati nel corso di due campagne di commercializzazione (la campagna inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo) ma con riferimento ad un unico certificato di restituzione rilasciato dall'AGEA, la relativa domanda di restituzione deve essere presentata distintamente per le quantità utilizzate per ciascuna campagna.

Art. 5.

1. La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova che la impresa ha trasformato almeno il 90% del quantitativo di prodotto indicato nel certificato di restituzione.

2. Nel caso in cui la impresa non abbia trasformato almeno il 90% del quantitativo di amido e/o di fecola indicato nel certificato, si procede all'incameramento della cauzione per la quota corrispondente alla differenza, tra quella relativa alla quantità per la quale è stato rilasciato il certificato e la quantità effettivamente trasformata.

3. Trascorsi diciotto mesi dalla data di scadenza del titolo di restituzione, la cauzione è incamerata nella misura dovuta, fermo restando il diritto della impresa beneficiaria al pagamento della restituzione.

Art. 6.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, le imprese che hanno subito l'incameramento del 15% di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1990 citato nelle premesse possono chiedere il rimborso.

2. L'istanza deve essere presentata all'AGEA con l'indicazione del numero di certificato di restituzione cui si riferisce la richiesta di rimborso.

Art. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni relative agli amidi ed alle fecole riportate nei decreti ministeriali citati nelle premesse.

2. I riferimenti ai decreti ministeriali indicati nelle premesse contenuti nelle circolari del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono da considerarsi fatti alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

ALLEGATO 1

SCHEMA DI RICHIESTA DI CERTIFICATO DI RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE

All'AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

e, p.c. Alla C.C.I.A.A.
(Sede di competenza)

Il sottoscritto ....legale rappresentante della ditta .... con sede in..........codice fiscale e/o partita IVA............ n........ di riconoscimento rilasciato dal Ministero delle attività produttive

CHIEDE

Il rilascio di un certificato di restituzione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria in materia, per........ tonnellate di............ (indicare il prodotto di base) NC........ da trasformare presumibilmente nel periodo..............

Il sottoscritto dichiara che il prodotto in questione verrà trasformato nello stabilimento di..........e che il prodotto finito ottenuto è............ NC...............

Si allega la cauzione per l'importo di ......euro, rilasciata da........................

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA DI RESTITUZIONE

All'AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

e, p.c. Alla C.C.I.A.A.
(Sede di competenza)

Il sottoscritto ....legale rappresentante della ditta .... con sede in..........codice fiscale e/o partita IVA............ n........ di riconoscimento rilasciato dal Ministero delle attività produttive, certificato di restituzione n....... fa istanza, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria in materia, al fine di ottenere la restituzione di .... utilizzato nel periodo.............., indicando quanto segue:

a) data di acquisto del prodotto di base utilizzato......
b) data di consegna...
c) nome ed indirizzo del fornitore........................
d) nome ed indirizzo del produttore......................
e) data o date di trasformazione..........................
f) quantità espressa in tonnellate........................
g) NC del prodotto ....
h) Tenore di materia secca se si tratta di amido.........
i) Quantità di prodotto finito e relativa NC...........

Quanto sopra premesso, chiede la corresponsione della restituzione alla produzione per l'importo di .... euro

Luogo e data

Timbro e firma

N.B. Relativamente agli amidi appartenenti alla NC 110811, 10812 e 110813, oltre al tenore di materia secca, dovrà essere indicata la purezza dell'amido stesso. Si ricorda che la purezza di detti amidi non può essere inferiore a 97%.

ALLEGATO 3

VERBALE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il sottoscritto.......................funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di..........., vista la domanda pervenuta in data..............., presentata dalla ditta................ con sede in.............. intesa ad ottenere il pagamento della restituzione alla produzione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria in materia, per ....tonnellate di..........., utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti, effettuati i controlli amministrativi sulla base di quanto dichiarato dalla ditta e da quanto risultante dalla documentazione contabile aziendale attestante quanto segue:

a) la ditta suddetta ha ottenuto il certificato n..... valido dal............al..........concernente la trasformazione di...........
NC.............. tonnellate................

b) nel termine del periodo di validità del certificato risulta che sono state trasformate
tonnellate..........NC........ tenore materia secca.........
tonnellate.........NC.......
ottenendo le seguenti quantità di prodotto.....................

c) i prodotti utilizzati e quelli trasformati sono previsti dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia.

Dichiara di ritenere che possa essere ammesso al pagamento della restituzione alla produzione la quantità di ....tonnellate NC............utilizzati nella fabbricazione dei prodotti sopraccitati.

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATO 4

REGISTRO DEI MOVIMENTI DEI PRODOTTI DI BASE E DEI PRODOTTI FINITI

Società ....

Timbro CCIAA

Stabilimento di ....

MESE DI ....

PRODOTTO DI BASE UTILIZZATO										QUANTITA' OTTENUTA	
Data contratto acquisto	Tipo di prodotto di base	N.C.	Produttore/ Fornitore	Quantità acquistata Bolla di consegna Data			Data avvio lavorazione	Quantità avviata alla lavorazione	Numero buono assegnato	N.C.	Quantità prodotta
				Q	*B*	*D*					

LEGGENDA
Q: Quantità acquistata
B: Bolla di consegna
D: Data

02A07619

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Serenissima recapiti - Società cooperativa a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dall'associazione in data 29 dicembre 2000 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Serenissina recapiti - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Venezia, (codice fiscale n. 00761700277), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Dante Schiffino, residente a Belluno in via Mur di Cadola n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07605

DECRETO 16 maggio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica del Mugello - Società cooperativa a responsabilità limitata tra produttori agricoli del Mugello», in Borgo San Lorenzo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrava di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1991 con il quale il dott. Franco Paoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica del Mugello - Società cooperativa a responsabilità limitata tra produttori agricoli del Mugello» con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), codice fiscale n. 01089190480;

Tenuto conto dell'avvenuto decesso del dott. Franco Paoletti in data 1° aprile 2001;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Flori Paolo, nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) il 1° luglio 1960, con studio in Abbadia San Salvatore (Siena) - via Asmara n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica del Mugello - Società cooperativa a responsabilità limitata tra produttori agricoli del Mugello», con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Franco Paoletti, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07606

DECRETO 23 maggio 2002.

Integrazione della terna commissariale del Consorzio agrario provinciale di Varese, in liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di altri due commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sui nominati consorzi;

Visto lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Varese e, in particolare, le osservazioni del commissario liquidatore, di cui alla nota 3 dicembre 2001;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, in particolare, il terzo comma, che prevede, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, la nomina di tre commissari liquidatori;

Ritenuta l'opportunità di affiancare l'attuale commissario con due nuovi liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa, i signori: avv. Sergio Agosta, nato a Novara il 20 novembre 1965, domiciliato in Milano, I. Nievo n. 1, 5/A, rag. Alberto Ravizzoli, nato a Gallarate (Varese) il 6 febbraio 1963 e ivi domiciliato in via Donatello n. 16, sono nominati commissari liquidatori del consorzio agrario interprovinciale sopra indicato.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A07624

DECRETO 23 maggio 2002.

Integrazione della terna commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Como-Sondrio, in liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di altri due commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sui nominati consorzi;

Visto lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio e, in particolare, le osservazioni del commissario liquidatore, di cui alla nota 3 dicembre 2001;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, in particolare, il terzo comma, che prevede, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, la nomina di tre commissari liquidatori;

Ritenuta l'opportunità di affiancare l'attuale commissario con due nuovi liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa, i signori: avv. Maria Elena Galbinati, nata a Cabiate (Como) il 23 maggio 1947, e ivi domiciliata in via Crispi n. 5/a, rag. Gualtiero Terrazzini, nato a Milano il 5 ottobre 1943 e ivi domiciliato in viale Abruzzi n. 5, sono nominati commissari liquidatori del consorzio agrario interprovinciale sopra indicato.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A07625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2002.

Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in attuazione del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;

Considerato che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica;

Ritenuto, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalità previste per il lavoro dipendente;

Considerato, tuttavia, che tale adeguamento non può prescindere, ai sensi del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, dall'entità delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;

Preso atto dell'andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Indennità di maternità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.

3. L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Art. 2.

Indennità in caso di adozione o affidamento

1. In caso di adozione o affidamento, l'indennità di cui all'art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età.

2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'indennità di cui all'art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

Art. 3.

Indennità di paternità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1, è corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. In caso di adozione o affidamento l'indennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all'art. 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Art. 4.

Misura dell'indennità e modalità di erogazione

1. L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi utenti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.

4. Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.

5. L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.

7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.

Art. 5.

Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.

3. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto 27 maggio 1998.

2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito.

3. L'Istituto procederà d'ufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformità del predetto decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto.

4. Per le indennità di maternità relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all'anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all'anno 1998.

5. L'estensione delle prestazioni di cui al presente decreto è verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti rideterminazioni in relazione all'andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348

02A07628

DECRETO 10 maggio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto direttoriale n. 25 del 29 aprile 1998, scaduto il 28 aprile 2002 per trascorso quadriennio di attività;

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare gli articoli 44 e 46 che, rispettivamente, modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 soprarichiamato nella parte relativa alla composizione dei comitati provinciali ed istituiscono, per il contenzioso in materia di prestazioni, speciali commissioni in seno al comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale, deve essere posta in relazione sulla base dei dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dei dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Rilevato che, dai dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i settori economici più rilevanti nella provincia risultano essere: industria, terziario ed agricoltura;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla designazione di rappresentanti per ciascuno dei tre settori produttivi sopraindicati;

Rilevato che, le designazioni dei rappresentanti delle categorie suddette in seno al comitato debbono essere richieste alle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Rilevato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali ivi operanti debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione normativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto, inoltre, che l'ammissione alla composizione del comitato di rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il più ampio ventaglio di opinioni e di tesi anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Ritenuto che, nella determinazione delle organizzazioni sindacali alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti da nominarsi nel comitato, debba essere considerato l'interesse delle stesse a farne parte in relazione anche all'appartenenza dei soggetti rappresentati al novero di quelli assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, specificatamente per quanto attiene alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Considerato che nella provincia non risulta la presenza di organizzazioni sindacali minoritarie che rappresentino localmente in maniera esclusiva e prevalente specifiche categorie di soggetti;

Rilevato che, sulla base delle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, maggiormente rappresentative, in questa provincia, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., Associazione provinciale industriali, Confcommercio, Confesercenti, Associazione provinciale imprenditori agricoli, Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) e Coltivatori diretti;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, su richiesta della D.P.L. dell'11 aprile 2002;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A.;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato provinciale della sede di Latina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ricostituito, per il quadriennio 2002-2006, con la seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori del settore primario (Agricoltura):

C.I.S.L. - Campagna Alfonso, nato il 16 gennaio 1942 a Guardavalle (Catanzaro) e residente ad Aprilia in via Giotto, n. 11;

C.G.I.L. - Maggi Amerigo, nato ad Avellino l'8 ottobre 1932 e residente a Formia, piazza IV Novembre, n. 5;

U.G.L. - Santoro Mario, nato a Roma il 5 novembre 1934 e residente a Latina - Largo Giovanni XXIII, n. 4.

In rappresentanza dei lavoratori del settore secondario (Industria):

C.I.S.L. - Cicala Antonio, nato a Presenzano (Caserta) il 4 ottobre 1951 e residente a Formia, in via Vico della Torre, n. 33;

C.G.I.L. - Lepri Velia, nata a Roma il 12 settembre 1941 e residente a Sabaudia (Latina) in via Acquaviva, s.n.c.; Freguglia Giorgio, nato a Cisterna (Latina) il 1° settembre 1948 e ivi residente in via Pettirosso, n. 8;

U.I.L. - Tullio Marco, nato a Caserta il 3 dicembre 1943 e residente a Formia (Latina) in via Madonna di Ponza, n. 8.

In rappresentanza dei lavoratori del settore terziario (Commercio):

C.I.S.L. - Coco Umberto, nato a Norma (Latina) il 20 gennaio 1947 e residente a Latina Scalo, in via Gloria, n. 65;

Barbaro Guido, nato a Lustra (Salerno) il 29 settembre 1943 e residente a Scauri, in via A. Sebastiano;

C.G.I.L. - Della Fornace Massimo, nato a Terracina (Latina) il 29 marzo 1942 e residente a Roma in via Clemente Rebora.

In rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

C.I.D.A. - Torselli Arnaldo, nato a Bassiano (Latina) il 23 aprile 1933 e residente a Latina, in via Abruzzo, n. 43.

In rappresentanza dei datori di lavoro del settore primario (Agricoltura):

Confagricoltura - Allegri Dino, nato a San Giovanni Ilarione (Verona), il 24 gennaio 1948 e residente a Sezze Scalo (Latina), in via Maina n. 15.

In rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario (Industria):

Assindustria - Viceconte Sergio, nato a Napoli il 5 settembre 1945 e residente a Roma, in via Asiago n. 1.

In rappresentanza dei datori di lavoro del settore terziario (Commercio):

Confcommercio - Cassano Salvatore, residente presso la Confcommercio di Latina.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi degli artigiani:

C.N.A. - Cavese Filippo, nato il 28 aprile 1942 e residente presso la C.N.A. di Latina, in via Pier Luigi Nervi, n. 138/D.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi del commercio:

Confesercenti - Vallone Giuseppe, nato a Spigno Saturnia (Latina) il 6 settembre 1936 ed ivi residente in via Argentari.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi dell'agricoltura:

Coltiv.Diretti - Conti Pasquale, nato a Fondi (Latina) l'11 luglio 1963 ed ivi residente in via S. Oliva, s.n.c.;

il dirigente *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. o suo delegato.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il sig. Maggi Amerigo, quale membro più anziano di età del Comitato di cui al precedente art. 1, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta dell'insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Latina, 10 maggio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A07675

DECRETO 14 maggio 2002.

Nomina di un componente supplente in rappresentanza della C.G.I.L. all'interno della commissione CISOA.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CROTONE

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 17 novembre 1997 con cui veniva istituita la direzione provinciale del lavoro di Crotone;

Vista la legge n. 457 dell'8 agosto 1972, art. 14, che ha previsto la costituzione della commissione CISOA;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del suddetto Ministero e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la nota del 29 aprile 2002 della Camera del lavoro territoriale con la quale viene comunicato il nominativo del componente supplente all'interno della commissione CISOA nella persona del sig. Francesco Lavigna;

Decreta:

Il signor Francesco Lavigna, nato a Mesoraca (Crotone) il 10 ottobre 1973 ed ivi residente al Rione Vignicella n. 19 è nominato componente supplente in rappresentanza della C.G.I.L. all'interno della commissione CISOA.

Crotone, 14 maggio 2002

Il direttore provinciale: RANDAZZO

02A07647

DECRETO 21 maggio 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER LA CAMPANIA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 17 luglio 1997 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento;

Vista la circolare ministeriale n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione gen. prev. e ass. soc. - Div. III, con la quale viene indicata la durata quadriennale del-

l'organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della commissione provinciale per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, indicata, dalla Dir. gen. prev. e ass. soc. - Div. III, con circolare n. 15/95 del 13 febbraio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali, di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella *C* limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori dipendenti da aziende industriali, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane, per i datori di lavoro dell'industria dell'edilizia e per gli artigiani edili;

Considerato quindi, che occorre procedere all'individuazione delle succitate, distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Benevento;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali e plurime di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi provinciali;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)* - consistenza degli iscritti - non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiali, e ciò in carenza di attuaziope dell'art. 39 della Costituzione, comma 2, 3 e 4, e quello di cui al punto *e)* non può essere riferito, se non necessariamente — per la natura della stessa attività svolta — decentrano le loro strutture nei livelli sub-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori, in particolare contenute nelle note della direzione provinciale del lavoro di Benevento ed alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. dell'industria dell'edilizia; Unione industriale;

2. artigiani edili: Confartigianato;

in rappresentanza, dei lavoratori dipendenti:

1. da aziende industriali dell'edilizia: FILCA-CISL;

2. da aziende artigiane edili: FILCA-CISL;

Viste le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni sindacali e dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Benevento;

Presidente: direttore *pro-tempore* dell'I.N.P.S. - sede di Benevento od un suo delegato;

Membri effettivi:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Benevento;

Vitale avv. Sergio, nato il 26 settembre 1948, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria edile;

Oliviero rag. Luigi, nato il 19 febbraio 1940, in rappresentaza dei datori di lavoro artigiani edili;

Mennato Magnolia, nata il 17 novembre 1950, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria edile;

D'Agostino Antonio, nato il 2 marzo 1959, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da artigiani edili;

Membri supplenti:

Mazza dott. Angelo, nato il 21 agosto 1947, in rappresentanza del servizio ispezione lavoro della D.P.L. di Benevento;

Ferraro Mario, nato il 7 settembre 1953, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria edile;

Reale rag. Antonio, nato il 27 aprile 1971, in rappresentanza dei datori di lavoro artigiani edili;

Iannucci Dante, nato il 17 gennaio 1953, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da industrie edili;

Sauchella Formichella Nicolino, nato il 20 aprile 1963, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da artigiani edili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 maggio 2002

Il direttore generale: APREA

02A07646

DECRETO 24 maggio 2002.

Nomina di un membro effettivo in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti di Savona, in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la lettera del sig. Angelo Ghione del 17 maggio 2002, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota del 20 maggio 2002 della Federazione provinciale coltivatori diretti di Savona, con cui viene designato il sig. Franco Stumpo, quale membro effettivo della suddetta commissione in sostituzione del sig. Angelo Ghione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Franco Stumpo è nominato membro effettivo in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 24 maggio 2002

Il direttore reggente: OLIVIERI

02A07632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 31 maggio 2002.

Revoca del decreto 14 maggio 2002 concernente l'elezione suppletiva di un componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7, 8, e 9 della citata legge;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, approvata nella seduta del 19 marzo 1988, recante i criteri per il procedimento elettorale;

Vista l'istanza del Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato in data 30 maggio 2002;

Considerato che i criteri vigenti non prevedono l'ipotesi dell'elezione suppletiva e che è necessario stabilire, in particolare, se l'esito della votazione sia o non sia utilizzabile ai fini della nomina di componenti che dovessero subentrare successivamente;

Considerato che la disciplina deve essere approvata dal Consiglio di presidenza ad integrazione della citata deliberazione del 18 marzo 1988;

Ritenuto che si rende, pertanto, necessario rinviare l'elezione suppletiva ad una data successiva alla approvazione delle norme integrative;

Decreta:

Il decreto in data 14 maggio 2002 con il quale è stata indetta l'elezione suppletiva di un componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il presidente: DE ROBERTO

02A07721

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2002.

Nomina del commissario liquidatore della Previdenza e sicurtà s.m.a. (Provvedimento n. 2093).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1980 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Previdenza e sicurtà s.m.a. e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Poerio Piterà;

Vista la nota in data 13 maggio 2002 con la quale l'avv. Poerio Piterà ha comunicato le dimissioni dalla carica;

Considerato che le dimissioni possono essere accettate e pertanto è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Francesco Corrado è nominato commissario liquidatore della Previdenza e sicurtà s.m.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Presidente: GIANNINI

02A07633

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2002.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese alla società «Conf. Imprese S.r.l.», in Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

È autorizzata la società «Conf. Imprese S.r.l.» con sede in Pistoia località S. Agostino, in via Enrico Fermi n. 49 - all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 espressamente indicata nella richiesta del 15 novembre 2001.

Motivazioni e modalità dell'autorizzazione.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza con la quale la soc. «Conf. Imprese. S.r.l.» ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Esaminata la documentazione è stata riscontrata la regolarità:

della delega rilasciata dalla (Confederazione generale italiana dell'artigianato in data 10 ottobre 2001 alla confartigianato di Pistoia;

dell'atto costitutivo del 20 marzo 2000 a rogito notaio Filippo De Martino Norante in Pistoia repertorio n. 25815 fascicolo n. 9653;

della polizza di assicurazione Cattolica n. 5559 del 2 maggio 2001 e successiva appendice del 21 maggio 2001;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per il responsabile dell'assistenza fiscale;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

della relazione tecnica;

del possesso dell'intero capitale della C.E.S.A.T. S.c.r.l. società di servizi da parte degli associati alla confartigianato di Pistoia che costituisce il CAF imprese «Conf. Imprese S.r.l.».

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successivo regolamento ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

La presente autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall'Agenzia delle entrate con atto notificato o rinuncia da parte della società «Conf. Imprese. S.r.l.».

Si fa obbligo alla società «Conf. Imprese S.r.l.» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1 art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 nonché il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle della società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto

Attribuzioni del direttore regionale.

A) art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

B) art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000 n. 1390 di attivazione delle agenzie fiscali per il quale l'Agenzia delle entrate ha acquistato la titolarità dei rapporti giuridici di pertinenza del soppresso Dipartimento delle entrate.

Disciplina dei centri di assistenza fiscale alle imprese

Articoli 32, comma 1 lettera *c)* e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Firenze, 9 gennaio 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A07640

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2002.

Definizione delle modalità di trasmissione per via telematica e di conservazione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Soggetti obbligati.

1.1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.

1.2. Per ciascuna fornitura, i soggetti di cui al punto 1.1 devono indicare:

a) i propri dati identificativi (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);

b) i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);

c) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore;

d) il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

e) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;

f) la data della fornitura.

1.3. I dati di cui ai punto 1.2 devono essere trasmessi in conformità a quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

1.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare entro il quale sono state effettuate le forniture, salvo quanto previsto dal punto 6.

2. Modalità di trasmissione

2.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 provvedono alle comunicazioni dei dati:

a) direttamente, tramite il servizio telematico entratel o il servizio internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;

b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

2.2. Nel caso di cui al punto 2.1, lettera *b)*, gli intermediari sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati di cui al punto 1.2.

3. Adempimenti dei soggetti obbligati

3.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1, se non già autorizzati, devono richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico entratel o internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Gli intermediari di cui al punto 2.1, lettera *b)*, utilizzano esclusivamente il servizio telematico Entratel.

3.2. Fino al momento della trasmissione dei dati di cui al punto 1.2, questi ultimi devono essere annotati, anteriormente alla consegna degli stampati ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori, su un apposito registro delle forniture, tenuto anche con sistemi informatici; gli stessi dati devono essere resi disponibili e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

4. Software di controllo e dimensione massima dei file

4.1. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1 sono tenuti ad utilizzare il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

4.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico internet, predisposti nel formato previsto dalle rispettive specifiche tecniche, non possono avere dimensioni superiori a 3 megabyte.

5. Ricevute

5.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1 si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.

5.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio entratel e del codice di riscontro per il servizio internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

5.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate, per gli utenti del servizio telematico Entratel, ed entro il giorno lavorativo successivo, per gli utenti del servizio telematico internet. Esse rimangono, comunque, disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

5.4. Le ricevute non sono rilasciate, e le comunicazioni non si considerano presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio entratel e del codice di riscontro per il servizio internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 4.1.;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.1., lettera *b)*. Tale circostanza è comunicata sempre per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta è tenuto a reiterare correttamente la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto. In questo caso, se la trasmissione avviene oltre il termine di cui al punto 1.4., la stessa viene comunque considerata tempestiva.

5.5. Nel caso di comunicazione dei dati, per via telematica, effettuata tramite intermediari, questi ultimi devono fornire copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate.

6. Disposizioni transitorie

6.1. Fermi restando i termini previsti dal punto 1.4., la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.1. del presente provvedimento, relative ai quattro trimestri solari dell'anno 2002, deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2003.

Motivazioni

Con il presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate stabilisce le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati dei documenti fiscali ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica, in ossequio a quanto previsto dall'art 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

Le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita sono obbligati a trasmettere, per via telematica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori od agli utilizzatori degli stampati.

Poiché i nuovi adempimenti sono sostitutivi dei precedenti, tali soggetti comunicano i dati identificativi delle forniture effettuate avvalendosi degli strumenti telematici in luogo delle comunicazioni cartacee dapprima previste.

Pure nell'ottica della piena semplificazione, è stato soppresso ogni adempimento, relativo alla presa in carico degli stampati, da parte degli acquirenti utilizzatori.

La trasmissione dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita consentirà un costante monitoraggio e un più efficace controllo sugli acquisti di stampati.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001.

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.208 del 7 settembre 1998, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del dipartimento delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore dell'agenzia: FERRARA

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI ALLE FORNITURE DI DOCUMENTI FISCALI DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartato.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura di dati è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per l'invio dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali sono:

- record di tipo "A": è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico;
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati identificativi del soggetto che effettua le forniture di documenti fiscali (tipografia o rivenditore autorizzati);
- record di tipo "C"; è il record che contiene i dati relativi alle forniture di documenti fiscali;
- record di tipo "Z": è il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.

2.2 La sequenza e la struttura dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record del file;

- per ogni periodo cui si riferiscono invii di dati relativi ai documenti fiscali presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati relativi al periodo cui l'invio si riferisce.
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle informazioni da trasmettere ecceda il limite stabilito dal decreto del 31 luglio 1998 e successive modificazioni per la trasmissione attraverso il servizio telematico Entratel ovvero il limite stabilito dal presente provvedimento per la trasmissione attraverso il servizio telematico Internet, si dovrà procedere alla predisposizione di più invii.

Va sottolineato come quest'ultima modalità sia relativa esclusivamente all'ipotesi di **un'unica fornitura di dati che ecceda il limite dimensionale previsto**; non si riferisce pertanto all'ipotesi in cui il superamento di tale limite sia determinato dall'accodamento in uno stesso file di più forniture di dati relative a diversi soggetti (ipotesi questa riservata esclusivamente agli intermediari del servizio telematico).

Nell'ipotesi di predisposizione di più invii per poter trasmettere un'unica fornitura di dati, è necessario rispettare le seguenti modalità operative:

- ciascun invio deve contenere i record "A", "B" e "Z", oltre ai record di dettaglio dell'invio, di tipo "C";
- ciascun invio deve essere identificato da un "progressivo invio / totale invii di cui si compone la fornitura di dati, mediante l'impostazione dei campi 29 e 30 del record "A"; **tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito dell'intera fornitura di dati;**
- **i record di tipo "B" presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto**;
- i dati riepilogativi riportati sul record "Z" devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera fornitura di dati.

I record che compongono il file in oggetto contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.3 La struttura dei dati

I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Controlli bloccanti” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

2.4 Regole generali.

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nel file devono essere formalmente corretti.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Specifiche tecniche forniture di documenti fiscali — Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "FORDF"
4	Tipo fornitore (soggetto che effettua l'invio)	21	2	NU	Assume i valori: **01** - Soggetti che inviano i propri dati usando il canale Internet **02** - Soggetti che inviano i propri dati usando il canale Entratel **03** - C.A.F. dipendenti e pensionati **05** - C.A.F. imprese **09** - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2-bis del DPR 322/98 **10** - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 Soggetto che trasmette i dati relativamente ai quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto
5	Codice fiscale del soggetto che effettua l'invio	23	16	AN	Impostare sempre
Dati riservati al soggetto che effttua l'invio - persona fisica					
6	Cognome del soggetto	39	24	AN	
7	Nome del soggetto	63	20	AN	
8	Sesso del soggetto	83	1	AN	
9	Data di nascita del soggetto	84	8	NU	
10	Comune di nascita del soggetto	92	40	AN	
11	Provincia di nascita del soggetto	132	2	AN	
12	Comune residenza del soggetto	134	40	AN	
13	Provincia di residenza del soggetto	174	2	AN	
14	Indirizzo di residenza del soggetto	176	35	AN	
15	CAP della residenza del soggetto	211	5	NU	
Dati riservati al soggetto che effttua l'invio - persona non fisica					
16	Denominazione del soggetto	216	60	AN	
17	Comune della sede legale del soggetto	276	40	AN	
18	Provincia sede legale del soggetto	316	2	AN	
19	Indirizzo della sede legale del soggetto	318	35	AN	
20	CAP della sede legale del soggetto	353	5	NU	

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
21	Comune di domicilio fiscale del soggetto	358	40	AN	
22	Provincia domicilio fiscale del soggetto	398	2	AN	
23	Indirizzo domicilio fiscale del soggetto	400	35	AN	
24	CAP domicilio fiscale del soggetto	435	5	NU	
I seguenti campi devono essere impostati se i dati vengono inviati da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	440	40	AN	
26	Provincia domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	480	2	AN	
27	Indirizzo domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	482	35	AN	
28	CAP domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	517	5	NU	
29	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura di dati
30	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	
31	Filler	530	100	AN	
32	Filler	630	1068	AN	
33	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
Dati del soggetto (tipografia o rivenditore) che effettua le forniture di documenti fiscali					
2	Codice fiscale del soggetto "fornitore" (tipografia o rivenditore)	2	16	AN	Dato obbligatorio.
3	Progressivo record	18	8	NU	Vale sempre "1"
4	Partita IVA del soggetto "fornitore"	26	11	NU	Dato obbligatorio.
5	Cognome del soggetto "fornitore"	37	24	AN	Obbligatorio se presente il campo 6. Alternativo al campo 8.
6	Nome del soggetto "fornitore"	61	20	AN	Obbligatorio se presente il campo 5. Alternativo al campo 8.
7	Ditta	81	60	AN	
8	Denominazione del soggetto "fornitore" (se si tratta di soggetto "fornitore" diverso da persona fisica)	141	60	AN	Alternativo ai campi 5 e 6. Obbligatorio se assenti i campi 5 e 6.
- **Persona fisica**					La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "**Altri soggetti**"
9	Comune di nascita del soggetto "fonitore"	201	40	AN	Dato obbligatorio
10	Provincia di nascita del soggetto "fonitore"	241	2	AN	Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
11	Data di nascita del soggetto "fonitore"	243	8	NU	Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio
12	Sesso del soggetto "fonitore"	251	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio
13	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del soggetto "fornitore"	252	40	AN	Dato obbligatorio
14	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del soggetto "fornitore"	292	2	AN	Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
15	Indirizzo della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del soggetto "fornitore"	294	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 10 assume il valore di una provincia italiana
16	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del soggetto "fornitore"	329	5	NU	
- **Altri soggetti**					La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "**Persone fisiche**"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
17	Comune della sede legale del soggetto "fonitore"	334	40	AN	Dato obbligatorio
18	Sigla della provincia della sede legale del soggetto "fonitore"	374	2	AN	Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
19	Indirizzo della sede legale del soggetto "fonitore"	376	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 18 assume il valore di una provincia italiana
20	C.A.P. del comune della sede legale del soggetto "fonitore"	411	5	NU	
21	Comune del domicilio fiscale del soggetto "fonitore"	416	40	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 22, 23 o 24
22	Provincia (sigla) del domicilio fiscale del soggetto "fonitore"	456	2	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 21, 23 o 24
23	Indirizzo del domicilio fiscale del soggetto "fonitore"	458	35	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 21, 22 o 24
24	Cap del domicilio fiscale del soggetto "fonitore"	493	5	NU	
25	Codice fiscale del legale rappresentante del soggetto "fornitore"	498	16	AN	
26	Cognome del legale rappresentante del soggetto "fornitore"	514	24	AN	Dato obbligatorio
27	Nome del legale rappresentante del soggetto "fornitore"	538	20	AN	Dato obbligatorio
-	**Altri dati del soggetto che effettua la fornitura di documenti fiscali**				
28	Tipo soggetto "fornitore"	558	1	NU	Assume i valori: **1** - tipografia autorizzata **2** - rivenditore autorizzato
29	Estremi dell'autorizzazione del soggetto "fornitore"	559	16	AN	Dato obbligatorio
30	Data dell'autorizzazione del soggetto "fornitore"	575	8	NU	Dato obbligatorio Nel formato GGMMAAAA
Dati generali dell'invio dei dati delle forniture					
31	Anno cui si riferisce l'invio dei dati	583	4	NU	Dato obbligatorio Nel formato AAAA
32	Trimestre cui si riferisce l'invio dei dati	587	1	NU	**Per la trasmissione dei dati relativi al 2002 può essere omesso.** Altrimenti assume i valori: 1 - primo trimestre 2 - secondo trimestre 3 - terzo trimestre 4 - quarto trimestre
33	Filler	588	1310	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Vale sempre 'A'
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

Specifiche tecniche forniture di documenti fiscali Record di tipo "C"

RECORD DI TIPO "C"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del soggetto che fornisce i documenti (tipografia o rivenditore)	2	16	AN	Dato obbligatorio
3	Progressivo record	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo record di dettaglio dell'invio periodico, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore record relativo all'invio del soggetto
4	Codice fiscale del soggetto "acquirente"	26	16	AN	Dato obbligatorio
5	Partita IVA del soggetto "acquirente"	42	11	AN	Dato obbligatorio
Dati riservati al soggetto "acquirente" - persona fisica (sezione alternativa alla successiva)					
6	Cognome del soggetto "acquirente"	53	24	AN	Dato obbligatorio se Persona fisica
7	Nome del soggetto "acquirente"	77	20	AN	Dato obbligatorio se Persona fisica
8	Ditta "acquirente"	97	60	AN	Indicare solo per imprenditore individuale
Dati riservati al soggetto "acquirente" - persona non fisica (sezione alternativa alla precedente)					
9	Denominazione del soggetto "acquirente"	157	60	AN	Dato obbligatorio se Persona non fisica
10	Codice fiscale del legale rappresentante del soggetto "acquirente"	217	16	AN	Dato obbligatorio se Persona non fisica
11	Cognome del legale rappresentante del soggetto "acquirente"	233	24	AN	Dato obbligatorio se Persona non fisica
12	Nome del legale rappresentante del soggetto "acquirente"	257	20	AN	Dato obbligatorio se Persona non fisica
Dati dell'eventuale delegato all'acquisto (per ambedue le tipologie di "acquirente")					
13	Codice fiscale dell'eventuale delegato all'acquisto	277	16	AN	
14	Cognome dell'eventuale delegato all'acquisto	293	24	AN	
15	Nome dell'eventuale delegato all'acquisto	317	20	AN	
Altri dati generali					
13	Tipo soggetto "acquirente"	337	1	NU	Assume i valori: **2** - rivenditore autorizzato **3** - utilizzatore

Specifiche tecniche forniture di documenti fiscali

Record di tipo "C"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
14	Tipologia del documento	338	2	NU	Assume i valori: **01** - Bolla d'accompagnamento **02** - Fattura accompagnatoria **03** - Ricevuta fiscale da bollettario a ricalco "a madre e figlia" **04** - Ricevuta fiscale **05** - Scontrino fiscale **06** - Fattura - ricevuta fiscale **07** - Contrassegno IVA **08** - Giornale di fondo **09** - Formulari accompagnamento rifiuti
15	Data della fornitura	340	8	NU	Nel formato GGMMAAAA
16	Numero degli stampati	348	16	NU	Dato obbligatorio
17	Identificativo di serie	364	16	AN	Dato obbligatorio
18	Numero iniziale	380	16	NU	Dato obbligatorio
19	Numero finale	396	16	NU	Dato obbligatorio
20	Filler	412	1486	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
21	Filler	1898	1	AN	Vale sempre 'A'
22	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

Specifiche tecniche forniture di documenti fiscali Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

02A07599

AGENZIA DELLE DOGANE

DECRETO 19 aprile 2002.

Modificazione della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Considerato che dal combinato disposto dall'art 8, comma 10, leffera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella *A*;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.168 del 20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata tabella *A*;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2001, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla ripetuta tabella *A*;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
54025	Lisciano Niccone	Perugia
41034	Montefelcino	Pesaro ed Urbino
45008	Fosdinovo	Massa Carrara
10026	Gorreto	Genova
87022	Maletto	Catania

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A07600

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2002.

Comunicato relativo a rescissione contrattuale in danno all'impresa.

IL PRESIDENTE

Premesso:

a) che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in ordine alla comunicazione all'Autorità di eventuali rescissioni in danno nel corso di esecuzione di lavori pubblici;

b) che per i lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro l'Autorità con atto di Determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 dell'8 agosto 2000, in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 ha predisposto uno schema di relazione per la comunicazione delle informazioni sul comportamento delle imprese durante l'esecuzione di lavori pubblici che prevede anche l'indicazione di eventuali rescissioni contrattuali in danno all'impresa;

c) che la conoscenza delle fattispecie relative alle rescissioni contrattuali in danno assume particolare rilevanza per l'Autorità per gli adempimenti previsti dalla legge 109/1994 e sue modificazioni con particolare riferimento alle diseconomie ed ai ritardi che tale provvedimento comporta nell'esecuzione di lavori pubblici anche di importo inferiore a 150.000 Euro.

Comunica:

Che le stazioni appaltanti sono tenute a compilare ed inviare all'osservatorio centrale lo schema di relazione dettagliata sul comportamento dell' impresa di cui alla Determinazione in premessa, anche per i lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro nel caso di rescissione contrattuale in danno all'impresa.

Roma, 3 giugno 2002

Il presidente: GARRI

02A07634

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 maggio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo in data 1º marzo 2002 ordine del giorno n. 9 - Modifiche all'allegato A1) e all'allegato A2) dello statuto - con la quale è stata approvata la modifica di statuto relativamente all'allegato A1) e conseguentemente è stato modificato l'allegato A2) secondo le tabelle di seguito trascritte:

Allegato A1)

Aree per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico

Area	Settori disciplinari
1) Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, ingegneria civile ed architettura, ingegneria industriale e dell'informazione	MAT, INF, FIS, ICAR, ING-IND, ING-INF
2) Scienze della terra, scienze agrarie e veterinarie	GEO, AGR, VET
3) Scienze chimiche, scienze biologiche, scienze mediche	CHIM, BIO, MED
4) Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	L-ANT, L-OR, L-FIL-LET, L-LIN, L-ART, M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, M-PED, M-PSI
5) Scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali	IUS, SECS-P, SECS-S, SPS

Allegato A2)

AREE SCIENTIFICHE-DISCIPLINARI

Scienze matematiche e informatiche;

scienze fisiche;

scienze chimiche;

scienze della terra;

scienze biologiche;

scienze mediche;

scienze agrarie e veterinarie;

ingegneria civile e architettura;

ingegneria industriale e dell'informazione;

scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;

scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

scienze giuridiche;

scienze economiche e statistiche;

scienze politiche e sociali.

Vista la nota prot. n. 1581 in data 2 maggio 2002 del M.I.U.R. - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - con la quale viene comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'allegato A1) dello statuto;

Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;

Visto il decreto rettorale n. 461 del 20 maggio 2002 con cui è stata emanata la modifica allo statuto relativamente all'allegato A1);

Considerato che nel dispositivo del citato decreto rettorale n. 461 era stata omessa l'indicazione di due aree scientifico-disciplinari;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 461 del 20 maggio 2002 è annullato.

Art. 2.

È emanata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, la modifica allo statuto relativamente all'allegato A1) nel testo di seguito riportato:

Allegato A1)

Aree per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico

Area	Settori disciplinari
1) Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, ingegneria civile ed architettura, ingegneria industriale e dell'informazione	MAT, INF, FIS, ICAR, ING-IND, ING-INF
2) Scienze della terra, scienze agrarie e veterinarie	GEO, AGR, VET
3) Scienze chimiche, scienze biologiche, scienze mediche	CHIM, BIO, MED
4) Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	L-ANT, L-OR, L-FIL-LET, L-LIN, L-ART, M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, M-PED, M-PSI
5) Scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali	IUS, SECS-P, SECS-S, SPS

Art. 3.

In seguito alla modifica della tabella allegato A1) la tabella allegato A2) allo statuto è modificata nel testo che segue:

AREE SCIENTIFICHE - DISCIPLINARI

Scienze matematiche e informatiche;
scienze fisiche;
scienze chimiche;
scienze della terra;
scienze biologiche;
scienze mediche;
scienze agrarie e veterinarie;
ingegneria civile e architettura;
ingegneria industriale e dell'informazione;
scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
scienze giuridiche;
scienze economiche e statistiche;
scienze politiche e sociali.

Perugia, 29 maggio 2002

p. *Il rettore:* TORTI

02A07614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Tres De Febrero (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

Il sig. Hector Roberto Dattoli, vice console onorario in Tres De Febrero (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri dl difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti dl stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

3. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

4. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

5. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A07623

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Annullamento del trasferimento del notaio Tornambè Massimiliano

Con decreto dirigenziale del 4 giugno 2002, il decreto dirigenziale 29 maggio 2002 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Tornambè Massimiliano alla sede di Mirandola, distretto notarile di Modena.

02A07601

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 29 maggio 2002:

Padovani Pier Paolo, notaio residente nel comune di Porretta Terme, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Poggi Maria Elena, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Trona Maria Antonella, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Castel San Pietro Terme, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Langella Antonio, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Salò, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Agosta Maria Caterina, notaio residente nel comune di Bronte, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Azzia Filippo, notaio residente nel comune di Gravina di Catania, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Henzel Augusto, notaio residente nel comune di Colorno, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Casalmaggiore, distretto notarile di Cremona, con l'anzidetta condizione;

Pitrone Pierangela, notaio residente nel comune di Taurianova, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Santa Lucia del Mela, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Croce Elisabetta, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Legnano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cappellini Carmen, notaio residente nel comune di Cagliari, è trasferito nel comune di Pademo Dugnano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tornambè Massimiliano, notaio residente nel comune di Ragusa, è trasferito nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

De Luca Raffaele, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

de Falco Roberto, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Capri, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Gazzola Monica, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

De Meo Carmela, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Falcone Giovanna, notaio residente nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Passarelli Pula Massimiliano, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Maranca Giovanni, notaio residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Signorile Pietro, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Noventa Vicentina, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione;

Ceresi Maria, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Orte, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

02A07607

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.1323-XV.J(3439) del 16 maggio 2002, le polveri denominate:

Lovex D010;
Lovex D020;
Lovex D036;
Lovex D037;
Lovex D039;
Lovex D073T;
Lovex D083N;
Lovex S010;
Lovex S011;
Lovex S020;
Lovex S040;

che la Fiocchi Munizioni S.p.a., con sede in Lecco, intende importare dalla ditta Aliachem a.s. - Division Synthesia Business Unit Explosia - Repubblica Ceca, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26207-XV.J(2473) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata tre intrecci Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo) - contrada Case Bellozzi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25444-XV.J(2322) del 16 maggio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

bombetta Galdino Gullo 70;
bombetta Galdino Gullo 80;
bomba Galdino Gullo 100;
bomba Galdino Gullo 130;
bomba Galdino Gullo 170;

che la sig.ra Galdino Carmelina intende produrre nella propria fabbrica in S. Pietro a Maida (Catanzaro) - località Impiano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A*) al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A07636-02A07637-02A07638

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9417
Yen giapponese	118,14
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,64300
Corona svedese	9,1515
Franco svizzero	1,4752
Corona islandese	84,70
Corona norvegese	8,4240
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,58025
Corona ceca	30,420
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,16
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5801
Lira maltese	0,4120
Zloty polacco	3,8077
Leu romeno	31427
Tallero sloveno	225,8650
Corona slovacca	44,460
Lira turca	1422000
Dollaro australiano	1,6623
Dollaro canadese	1,4516
Dollaro di Hong Kong	7,3450
Dollaro neozelandese	1,9355
Dollaro di Singapore	1,6868
Won sudcoreano	1144,64
Rand sudafricano	9,4348

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07918

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elmex»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 177 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: ELMEX.

Confezioni:

«Gel» tubo 25 G - A.I.C. n. 026487013;

«Gel» tubo 215 G - A.I.C. n. 026487025.

Società Vebas S.r.l. - via Benaco, 1/3 - 20100 San Giuliano Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Elmex, «Gel» tubo 25 G - A.I.C. n. 026487013, «Elmex», «Gel» tubo 215 G - A.I.C. n. 026487025, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 610 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tricoxidil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 179 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: TRICOXIDIL.

Confezioni:

«2% soluzione cutanea» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 026694024.

Società: Pfizer Consumer Health Care s.r.l., strada statale 156 km 50 - 04100 - Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tricoxidil», «2% soluzione cutanea» 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 026694024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 955 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente fino al 2 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 180 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: TROSYD.

Confezioni:

«10 mg/g crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 025647013;

«20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025;

«1 g/100 g polvere cutanea» flacone 30 g - A.I.C. n. 025647037;

«1 g/100 g emulsione cutanea» flacone 30 g - A.I.C. n. 025647049;

«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076;

«28 g/100 g soluzione cutanea» flacone 12 ml - A.I.C. n. 025647114;

lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126;

Sch iuma dermica 1% 6 bust. 10 g - A.I.C. n. 025647138.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. strada statale 156 km 50 - 04100 - Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Trosyd», «10 mg/g crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 25647013, «Trosyd», «20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025 «Trosyd», «1 g/100 g polvere cutanea» flacone 30 g - A.I.C. n. 025647037 «Trosyd», «1 g/100 g emulsione cutanea» flacone 30 g - A.I.C. n. 025647049 «Trosyd», «100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076 «Trosyd», «28 G/100 g soluzione cutanea» flacone 12 ml - A.I.C. n. 025647114 «Trosyd», lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126 «Trosyd», schiuma dermica 1% 6 bust. 10 g - A.I.C. n. 025647138 prodotti anteriormente al 25 novembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 697 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 14 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procirex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 186 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: PROCIREX.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite» 15 compresse - A.I.C. n. 023922065;

«10 mg contenitori monodose» 15 contenitori - A.I.C. n. 023922077.

Società: K.G. Italia S.r.l. via Volturno, 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Procirex», «10 mg compresse rivestite» 15 compresse - A.I.C. n. 023922065, Procirex, «10 mg contenitori monodose» 15 contenitori - A.I.C. n. 023922077 prodotti anteriormente al 10 dicembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 537 del 2 agosto 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ritro»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 188 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: RITRO.

12 compresse uso 375 mg - A.I.C. n. 029156027.

Società: Benedetti s.p.a. vicolo Dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ritro», 12 compresse uso orale 375 mg - A.I.C. n. 029156027, prodotti anteriormente al 19 novembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 572 del 24 settembre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 maggio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerebropan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 189 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: CEREBROPAN.

Confezioni:

40 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023814066;

iniett. 12 fialoidi 3 g 15 ml - A.I.C. n. 023814078.

Società: Kedrion S.p.a. località ai conti - frazione Castel Vecchio Pascoli - 55020 - Barga - (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cerebropan», 40 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023814066 inniett. 12 fialoidi 3 g 15 ml - A.I.C. n. 023814078, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 77 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 6 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avancort»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 190 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: AVANCORT.

Confezioni: «0,1% crema» 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028649046;

Pomata 20 g - A.I.C. n. 028649059;

Unguento 20 g - A.I.C. n. 028649061.

Società: Polifarma S.p.a., Via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Avancort», «0,1% crema» 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028649046, «Avancort», pomata 20 g - A.I.C. n. 028649059, «Avancort», «unguento 20 g» - A.I.C. n. 028649061, prodotti anteriormente al 22 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1020 dell'11 dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per centottonta giorni a partire dal 16 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samyr»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 191 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: SAMYR.

Confezioni:

IM IV 5 fl. liof. 200 mg + 5 fiale - A.I.C. n. 022865152;

20 compresse gastrores. 200 mg - A.I.C. n. 022865164.

Società Abbott S.p.a., Via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) - (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Samyr, IM IV 5 fl. Liof. 200 mg + 5 f. - A.I.C. n. 022865152, Samyr, 20 compresse gastrores 200 mg - A.I.C. n. 022865164, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 276 del 12 dicembre 2001 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 192 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: PARACETAMOLO.

Confezioni:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030524019/G;

10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 030524021/G;

Società D & G s.r.l. Vicolo Dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Paracetamolo», 20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030524019/G «Paracetamolo», 10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 030524021/G prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 622 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 maggio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcium Sandoz»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 193 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale: CALCIUM SANDOZ.

Forte 20 compresse effervescente - A.I.C. n. 005259015;

«Fortissimum» 30 bustine granulato 1 g - A.I.C. n. 005259041.

Società Novartis Consumer Health S.p.a. - s.s. Varesina, 233, km. 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Calcium sandoz», Forte 20 compresse effervescente - A.I.C. n. 005259015, «Calcium sandoz», «Fortissimum» 30 bustine granulato 1 g - A.I.C. n. 005259041, prodotti anteriomente al 20 maggio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 500 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 4 novembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visucloben»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 208 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Visufarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Canino n. 21 - 00191 Italia, codice fiscale n. 05101501004.

Medicinale: VISUCLOBEN.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio: attivo invariato;

eccipienti: da: polietilenglicole 300 g 5, sodio citrato mg 100, acido citrico monoidrato mg 50, benzalconio cloruro mg 10; a: polietilenglicole 300 g 5, sodio citrato mg 100, acido citrico monoidrato mg 50, benzalconio cloruro mg 10, alcool polivinilico g 1,4,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026591014 - sospensione oftalmica 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026591026 - sospensione oftalmica 10 ml 0,1%.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, si seguito indicate:

A.I.C. n. 026591014 - sospensione oftalmica 5 ml (sospesa) varia a: «1 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 026591026 - sospensione oftalmica 10 ml 0,1%, varia a: «1 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «sospensione oftalmica 5 ml» (A.I.C. n. 026591014), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A07674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.C.I. n. 210 del 7 maggio 2002

Specialità medicinali: ANTINEVRALGICO DR. KNAPP, BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE, FIALETTA ODONTALIGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRIDINA LIGHT, IRIDINA DUE, NORMALENE, OMNIADOL, ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIOGUAIALINA, THERMOGENE.

Società Montefarmaco OTC S.p.a. - via F. Turati, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolugamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Antinevralgico dr. Knapp» 6 compresse - A.I.C. n. 003406016, 12 compresse - A.I.C. n. 003406028; «Bechilar» flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 018130029; «Citrato espresso Gabbiani» «Limone» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967015, «Limone» 4 bustine g 21,5 - A.I.C. n. 011967027, «Limone» 10 bustine g 21,5 - A.I.C. n. 011967039, «Arancio» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967041, «Arancio» 4 bustine g 21,5 - A.I.C. n. 011967054, «Arancio» 10 bustine g 21,5 - A.I.C. n. 011967066; «Dentinale» tubo g 25 - A.I.C. n. 008891018; «Fialetta odontalgica dr. Knapp» fialoide g 2 c/erogatore - A.I.C. n. 004287013, fialoide g 4 c/erogatore - A.I.C. n. 004287025; «Farin gola» 24 pastiglie - A.I.C. n. 032202018, collutorio flacone 250 ml - A.I.C. n. 032202020, soluzione flac. spray 30 ml - A.I.C. n. 032202032; «Iridina light» gocce oculari flac. 15 ml - A.I.C. n. 032193017; «Iridina due» flacone collirio 15 ml - A.I.C. n. 026630018; «Normalene» 20 confetti 5 mg - A.I.C. n. 014205037, 6 supposte 10 mg - A.I.C. n. 014205049; «Omniadol» 2 confetti - A.I.C. n. 011296035, 12 confetti - A.I.C. n. 011296047; «Odontalgico dr. Knapp» «B1» 3 cachets - A.I.C. n. 006438093, «B1» 8 cachets - A.I.C. n. 006438105, «B1» 8 capsule - A.I.C. n. 006438117; «Pinselina» pasta adesiva g 20 - A.I.C. n. 007175021; «Pumilsan» 36 caramelle - A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle - A.I.C. n. 032217022; «Tioguaialina» sciroppo g 175 - A.I.C. n. 010723029; «Thermogene» ovatta g 34 - A.I.C. n. 004363014, ovatta g 57 - A.I.C. n. 004363026, pomata g 20 - A.I.C. n. 004363038, pomata g 40 - A.I.C. n. 004363040, pomata rivulsiva 5 g - A.I.C. n. 004363053, pomata rivulsiva 20 g - A.I.C. n. 004363065, emulsione estemporanea 100 g - A.I.C. n. 004363077, prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/1998 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 6 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 212 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Stafford Miller S.r.l., con sede in via Zambelett snc, Baranzate di Bollate, (Milano), con codice fiscale n. 00806610150.

Medicinale: CARTIDONT.

Confezioni:

A.I.C. n. 029523014 - 50 tubofiale 1,7 ml;

A.I.C. n. 029523026 - «forte» 50 tubofiale 1,7 ml.

Medicinale: MEPI MYNOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029424013 - «3% soluzione iniettabile» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 029424025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml.

Medicinale: XILO MYNOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029315013 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 029315025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:80.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 029315037 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:50.000» 50 tubofiale 1,8 ml.

È ora trasferita alla società: Curaden Healthcare S.r.l., con sede in via Don Vercesi n. 18 - Milano, con codice fiscale n. 13268170159.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07658-02A07671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recal»

Estratto decreto n. 213 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società New Research S.r.l., con sede in piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - Aprilia, (Latina), con codice fiscale n. 01759860594.

Medicinale: RECAL.

Confezione A.I.C. n. 033541018 - «1 g compresse effervescenti» 3 tubi da 10 compresse effervescenti cadauno per uso orale.

È ora trasferita alla società: New Farma Soc. Coop a r.l., con sede in via Umberto n. 20, Sant'Agata Li Battiati (Catania), con codice fiscale n. 03190540876.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Langast»

Estratto decreto n. 214 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Home Products Italiana S.p.a., con sede in via Puccini n. 3 - Milano, con codice fiscale n. 00431700483.

Medicinale: LANGAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 033488014 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 033488026 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule rigide (sospesa).

È ora trasferita alla società: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Elio Vittorini n. 129 - Roma, con codice fiscale n. 01751900877.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalgil»

Estratto decreto n. 215 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Janssen Cilag S.p.a., con sede in Via Michelangelo Buonarruoti, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 00962280590.

Medicinale: ANTALGIL.

Confezione A.I.C. n. 027432020 - 10 compresse 200 mg.

È ora trasferita alla società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 02605390968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer»

Estratto decreto n. 216 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: FLEXIFER.

Confezione A.I.C. n. 034539015 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltavagin»

Estratto decreto n. 217 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kedrion S.p.a., con sede in località Ai Conti, frazione Castelvecchio Pascoli - Barga (Lucca), con codice fiscale n. 01779530466.

Medicinale: DELTAVAGIN.

Confezione A.I.C. n. 016761037 - 6 candelette vaginali.

È ora trasferita alla società: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede in via Alcide De Gaspari n. 165/B - Catania, con codice fiscale n. 03115090874.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tionamil»

Estratto decreto n. 218 del 7 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Giovanni Ogna e figli S.p.a., con sede in Viale Zara, 23 - Milano, con codice fiscale n. 00881820153.

Medicinale: TIONAMIL.

Confezione A.I.C. n. 012207027 - flacone sciroppo 220 g.

È ora trasferita alla società: Ideco Linea Odontoiatrica S.r.l., con sede in via Louis Braille, 18 - Bolzano, con codice fiscale n. 00762660215.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Katabios»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 219 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede, via Cavour n. 70 - 27035 Pavia (Italia), codice fiscale n. 01108720598.

Medicinale: KATABIOS.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: da mannitolo 1,998 mg, amido di mais 40,200 mg, cellulosa microcristallina 107,500 mg, magnesio stearato 5,000 mg, lattosio 23,000 mg, polivinilpirrolidone 19,000 mg, talco 126 mg, acetoftalato di cellulosa 6,500 mg, dietilftalato 4,000 mg, etilcellulosa 1,000 mg, gomma arabica 5 mg, magnesio carbonato 10 mg, titanio biossido (E 171) 20,000 mg, cera E 0,300 mg, saccarosio q.b. a 650 mg; a mannitolo 1,998 mg, amido di mais 40,200 mg, cellulosa microcristallina 107,500 mg, magnesio stearato 5,000 mg, lattosio 23,000 mg, polivinilpirrolidone 19,000 mg, talco 32,5 mg, acetoftalato di cellulosa 6,500 mg, dietilftalato 4,000 mg, etilcellulosa 1,000 mg, gomma arabica 4 mg, magnesio carbonato 3 mg, titanio biossido (E 171) 20,000 mg, cera E 0,300 mg, carbossimetilcellulosa sodica 1 mg, saccarosio q.b. a 650 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 006809053 - 20 confetti.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 006809053 - 20 confetti varia a: «compresse rivestite» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esmeron»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 224 del 9 maggio 2002

Specialità medicinale: ESMERON.

Confezioni:

12 fialoidi 50 mg 5 ml - A.I.C. n. 029209018;

10 fialoidi 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 029209020;

«50 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale con tappo da 5 ml - A.I.C. n. 029209032;

«100 mg soluzione inniettabile per uso endovenoso» 10 fiale con tappo da 10 ml - A.I.C. n. 029209044.

Società N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5349 AB OSS (Olanda).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Esmeron», 12 fialoidi 50 mg 5 ml - A.I.C. n. 029209018, «Esmeron», 10 fialoidi 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 029209020, «Esmeron», «50 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale con tappo da 5 ml - A.I.C. n. 029209032, «Esmeron», «100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale con tappo da 10 ml - A.I.C. n. 029209044, prodotti anteriormente al 24 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 257 del 10 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente fino al 16 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buccalin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 235 del 16 maggio 2002

Specialità medicinale: BUCCALIN.

Confezioni:

BB 4 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928016;

AD 7 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928028.

Società Laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l. - via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Buccalin», BB 4 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928016, «Buccalin», AD 7 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928028, prodotti anteriormente all'8 marzo 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 31 dell'8 febbraio 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 236 del 16 maggio 2002

Società Bristol Myers Squibb S.p.a. - Via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Specialità medicinale: CRONOCEF:

6 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028727028;

«250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cronocef», 6 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028727028, «Cronocef», «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale», flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042, prodotti anteriormente al 20 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1006 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 10 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyloplyina con adrenalina».

Estratto decreto n. 246 del 17 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano), con codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: XYLOPLYINA CON ADRENALINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 022671022 - 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 022671046 - 2% adrenalina 1:80000 5 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 022671059 - 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale auto-asp. 1,8 ml;

A.I.C. n. 022671073 - 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 022671085 - 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale auto-asp. 1,8 ml.

È ora trasferita alla società: Dentsply Italia S.r.l., con sede in via Cavaglieri Arrigo n. 26 - Roma, con codice fiscale n. 00726860158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07666

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergogreen».

Con il decreto n. 800.5/R.M. 450/D51 del 20 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PERGOGREEN:

«75» 1 fiala liof. FSH 75 UI + LH 35 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 028412 017;

«150» 1 fiala liof. FSH 150 UI + LH 70 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 028412 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Industria farmaceutica: Serono S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A07615

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oncotice».

Con il decreto n. 800.5/R.M. 772/D49 del 20 maggio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ONCOTICE: 3 fiale liof. 2 ml - A.I.C. n. 028346 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

N.V. Organon titolare dell'autorizzazione.

02A07616

Rettifica relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endolac».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 194 del 7 maggio 2002

Società Proge Farm S.r.l. - Baluardo La Marmora n. 4 - 28100 Novara.

Specialità medicinale: ENDOLAC - «polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 033968013.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento di modifica A.I.C.

Al provvedimento di modifica di A.I.C. n. 200 del 30 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001, è rettificato al paragrafo relativo alla descrizione della modifica degli eccipienti da:

«Maltodestrine mg 1,380», a: «Maltodestrine mg 1.380».

02A07673

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Croce di bronzo

Con decreti 10 luglio 2001 sono state concesse le seguenti onorificenze:

Al ten. col. Federico Giovanni Michele D'Apuzzo nato il 6 ottobre 1958 ad Ivrea (Torino), con la seguente motivazione: «Capo di Stato maggiore della brigata multinazionale nord, in Bosnia-Erzegovina, nell'ambito dell'operazione Constant Guard/Forge, forniva un rendimento costantemente elevatissimo, dimostrandosi collaboratore prezioso e di eccezionale spessore professionale. Ufficiale superiore dotato di ottime qualità fisiche ed intellettuali, ha messo in mostra capacità tecnico-professionali di tutto rilievo, affrontando il delicato e fondamentale incarico con grande lucidità, energia, intelligenza, spirito di iniziativa e grande spirito di servizio. Pur giovane di età ha saputo subito farsi apprezzare dai suoi più anziani capi ufficio con i quali ha instaurato un immediato e corretto rapporto di fiducia e di reciproco rispetto. Chiarissimo esempio di ufficiale di rango che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio della brigata e della forza armata in ambito internazionale.».

Sarajevo, 18 giugno-6 ottobre 1998.

Al ten. col. Giovanni Meloni nato il 15 settembre 1953 a Cuglieri (Oristano), con la seguente motivazione: «Capo cellula G3, in Bosnia-Erzegovina, nell'ambito dell'operazione Constant Guard/Forge, ha operato con grande concretezza, molto buon senso, spiccato spirito d'iniziativa, ottenendo risultati brillanti e molto apprezzati anche dai rappresentanti militari di altre nazionalità. Intelligente, capace, semplificatore, lavoratore instancabile e attento, ha saputo ottenere con l'esempio un elevatissimo rendimento dai propri dipendenti che ha guidato con mano sicura e con direttive chiare e concrete. Pur operando in condizioni ambientali difficili e in aree ad alto rischio, evidenziava un'eccezionale attitudine per la pianificazione, l'organizzazione, il coordinamento e controllo delle molteplici attività operative, riuscendo in ogni occasione a raggiungere i migliori risultati possibili. Chiarissimo esempio di ufficiale di grande solidità e motivazione unite ad una esperienza vasta e ben sedimentata che ha contribuito, in maniera determinante, ad elevare il prestigio della grande unità e della forza armata in ambito internazionale.».

Sarajevo, 25 marzo-6 ottobre 1998.

Al ten. col. Antonio Monaco nato il 29 ottobre 1954 a Lecce, con la seguente motivazione: «Comandante del battaglione logistico, nell'ambito dell'operazione Constant Guard/Forge, in Bosnia-Erzegovina, si prodigava senza risparmio di energie al fine di mantenere la propria unità ad un elevatissimo livello di efficienza operativa. Dotato di una grande concretezza, un senso del dovere altissimo e una preparazione tecnico-professionale vasta e aggiornata, ha anche fornito lodevoli contributi di pensiero sulle numerose tematiche riguardanti la nuova struttura logistica, risultando sempre pertinente, concreto e brillante. Intelligente, capace, semplificatore e ricco di iniziativa, ha ottenuto un elevatissimo rendimento dai propri dipendenti che ha guidato con l'esempio e con direttive chiare e concrete. Tali qualità, unite ad uno spiccato buon senso, gli hanno guadagnato la stima e l'apprezzamento delle maggiori autorità civili e militari presenti nella zona di operazioni. Chiaro esempio di altissima professionalità e spiccato senso del dovere che ha contribuito significativamente ad elevare il prestigio della propria unità e dell'Esercito in ambito internazionale.».

Sarajevo, 2 aprile-6 ottobre 1998.

02A07618-02A07639

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasferimento della sede legale da Vittorio Veneto a Conegliano della società «Finvest Fiduciaria S.p.a.», in Vittorio Veneto.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 14 febbraio 1989, alla società «Finvest Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Vittorio Veneto (Treviso), numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso, 086/24264, è modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita a Conegliano (Treviso).

02A07642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 25 adottata in data 27 settembre 2001 dall'I.N.P.G.I.

Con ministeriale n. 9PP/80222/PG-L-14 del 6 marzo 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25, assunta dal comitato amministratore della gestione separata I.N.P.G.I., in data 27 settembre 2001, concernente disposizioni in materia di condono.

02A07626

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651136/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035